

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 10792/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10792 del 2021, proposto da

Annarita Altamura, Maria Luisa Calabrese, Vincenza Cesareo, Lucia Lacalamita, Michele Liso, Anna Maria Nisi, Raffaella Terlizzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Liberta';

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi

aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;

- Della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai “Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;

- della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;

- della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 11.08.2021,

prot. n. 20760;

- della Nota emessa dall'Ambito Territoriale di Bari in data 18.08.2021 prot. n. 21304;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'U.S.P. di Bari del 07.10.2021

- dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;

- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio scolastico di Bari;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

**PER IL RICONOSCIMENTO**

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti impugnano il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, meglio indicato in epigrafe, nonché gli atti consequenziali individuati e che tuttavia il ricorso non risulta notificato ad alcuno dei controinteressati ai sensi del comma 2 dell'art. 41 c.p.a., facilmente individuabili in coloro che risultano inseriti nei richiamati elenchi e rispetto ai quali è onere della parte ricorrente attivarsi per tempo per conoscere, anche attraverso gli uffici comunali, il relativo recapito.

Ritenuto pertanto che il ricorso si appalesa irricevibile per violazione dell'art. 41 co. 2 c.p.a.

Ritenuto, altresì, che l'atto introduttivo del giudizio non pare assistito da tutti gli elementi che la giurisprudenza amministrativa richiede per l'ammissibilità di un ricorso collettivo: in particolare, in aderenza alla Giurisprudenza del Giudice d'appello, a venire in rilievo è l'assenza del requisito negativo dell'assenza di conflitto d'interessi: *"..., facendosi questione dell'impugnazione non soltanto di un atto di esclusione da una procedura selettiva, bensì degli elenchi aggiuntivi alle GPS, articolate sulla base di un apposito ordine di graduatoria; la necessità di graduare la posizione degli odierni appellanti in sede amministrativa sembra manifestare un conflitto di interessi, anche potenziale, tra le parti ricorrenti, non potendo escludersi che, per effetto di un ipotetico accoglimento dell'impugnazione proposta, soltanto alcuni ricorrenti, in ragione del collocamento in graduatoria peggiore - discendente dall'esecuzione dell'ordine giurisdizionale-, siano in condizione di conseguire il bene della vita agognato (assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica, a tempo determinato o ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, conv. in L. 106/21);*

*- per l'effetto, anche avuto riguardo agli effetti conformativi della pronuncia giudiziaria richiesta, scorrendosi di candidati in concorrenza tra di loro, che*

*ambiscono ad un'utilità a disponibilità limitata, nonché risultando allo stato indimostrato che tutti i ricorrenti possano parimenti conseguire il bene della vita agognato, sembra che il ricorso collettivo non potesse essere proposto in forma collettiva;...” (Cons. St., sez. VI, 29 ottobre 2021 n. 5899).*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase cautelare in favore dell'Amministrazione resistente che liquida in euro 500,00 (cinquecento,00), oltre accessori di legge.

Rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**